

404/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **78587** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 11.12.2020 proposto dal Sig.

XX (OMISSIS), nato il OMISSIS a OMISSIS (OMISSIS),
residente in OMISSIS (OMISSIS), alla OMISSIS ,rappresentato
e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Ennio Maria Carrozzini
(enniomariacarrozzini@pec.giuffre.it) presso il cui studio sito in Lecce,
alla Via 95° Reggimento Fanteria n. 139, è elettivamente domiciliato

contro

INPS - in persona del legale rappresentante p.t. presso la sua sede
sita in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;

INPS -Filiale Metropolitana Roma Flaminio - in persona del legale
rappresentante p.t. presso la sua sede sita in Roma, alla Via G.
Romano n. 46;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.03.2023;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

Alla pubblica udienza del 03.07.24, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, nessuno è presente per le parti.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, ex appartenente all'Aeronautica Militare, è titolare di trattamento pensionistico liquidato con sistema misto, del quale chiede il ricalcolo con l'applicazione, sulla quota retributiva, dell'aliquota prevista dal comma 1, dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il quale *"la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile"*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tale diritto sarebbe stato negato dall'INPS che avrebbe illegittimamente attribuito la minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo testo normativo ai sensi del quale *"la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80%"*.

Il ricorrente ha messo in mora l'Amministrazione resistente diffidandola al pagamento delle somme dovute in ragione dell'errata applicazione della disciplina in materia di aliquota applicabile alla base pensionabile, senza ricevere positivo riscontro.

Il ricorrente chiede, pertanto, l'accertamento e la declaratoria del diritto al beneficio di cui all'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 e la conseguente rideterminazione del trattamento previdenziale e il

pagamento di tutte le somme arretrate non corrisposte, oltre interessi legale e rivalutazione.

Con memoria integrativa depositata in data 06.02.2024, la Difesa del ricorrente chiedeva, in via subordinata, l'applicazione dell'aliquota pensionistica del 2,44%, come riconosciuto dai recenti interventi delle Sezioni riunite di questa Corte.

All'udienza del 14.02.2024, nessuno compariva per il ricorrente e per l'INPS e agli atti del giudizio non vi era prova delle notificazioni del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.

Pertanto, questo Giudice unico, preso atto che la mancata comparizione delle parti in udienza, unitamente all'omesso adempimento del deposito della prova delle notificazioni, nei dieci giorni antecedenti all'udienza ai sensi dell'art. 155, comma 5 bis, c.g.c. non consentivano di verificare la regolarità della costituzione del contraddittorio, con ordinanza n. 28 del 15 febbraio 2024, assegnava un termine alla ricorrente per procedersi alla notifica del ricorso e della data dell'udienza di discussione fissata per la data odierna.

Con nota depositata in data 19.03.2024, la Difesa del ricorrente chiedeva venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l'Istituto previdenziale adempiuto a quanto preteso dall'interessato.

All'udienza odierna, nessuno è comparso per le parti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente ha espressamente richiesto la cessazione della materia del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contendere, come da atto depositato in data 19.03.2024, non avendo più interesse alla trattazione del giudizio essendo stata soddisfatta la sua pretesa attorea.

L'Amministrazione non risulta costituita nonostante la prova dell'avvenuta notificazione del decreto di fissazione dell'udienza odierna.

Pertanto, questo Giudice, aderendo alla richiesta del ricorrente, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse dello stesso a coltivare il giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Alla luce della tendenziale gratuità del processo pensionistico, tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il

27.08.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
